Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite

Approvato nel CDA del 4.11.2022

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Principi generali, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Oggetto della segnalazione
- Art. 4 Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione
- Art. 5 Modalità di invio della segnalazione
- Art. 6 Procedura informatizzata
- Art. 7 Contenuto della segnalazione
- Art. 8 Segnalazioni anonime

CAPO II - Gestione delle segnalazioni

- Art. 9 Supporto al RPCT
- Art. 10 Avvio dell'istruttoria e termini procedimentali
- Art. 11 Fase istruttoria
- Art. 12 Esiti della segnalazione
- Art. 13 Esclusione del diritto di accesso e natura riservata delle attività istruttorie

Capo III - Tutela del segnalante e del segnalato

- Art. 14 Tutela del segnalante e tutela della riservatezza
- Art. 15 Tutela della riservatezza del segnalato

CAPO IV - Disposizioni finali

- Art. 16 Responsabilità disciplinari
- Art. 17 Monitoraggio
- Art. 18 Disposizioni transitorie e rinvio
- Art. 19 Entrata in vigore

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Principi generali, finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, emesso in attuazione dell'art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto l'art. 54 bis del D. lgs. 30.3.2001, n. 165, è emanato tenendo conto delle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" adottate da ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.
- 2. Il Regolamento è finalizzato a:
 - promuovere all'interno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti la cultura della legalità;
 - disciplinare, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite fornendo istruzioni circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
 - chiarire i principi ispiratori dell'istituto e il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) quale destinatario della segnalazione.
- 3. L'obiettivo specifico perseguito dal Regolamento è quello di fornire al dipendente che sia venuto a conoscenza di situazioni che prefigurano illeciti o fatti corruttivi verificatisi all'interno dell'Istituto o comunque ad esso relativi indicazioni chiare sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste dall'ordinamento e acquisite dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.
- 4. L'Istituto tutela i dipendenti che segnalano illeciti, garantendone l'anonimato fin dall'invio della segnalazione e per tutto il corso del procedimento e facendo rispettare il divieto di discriminazioni nei loro confronti, a norma dell'art. 54 bis del D. lgs. 165/2001.

Art. 2 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per "<u>Personale dell'Istituto</u>" il personale dipendente dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti; i collaboratori o consulenti dell'Istituto, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi

titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010; i titolari di borse di studio; gli studenti titolari di contratti di collaborazione; i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto; ogni altro soggetto non compreso nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Istituto e a cui si applichi il Codice Etico e di Comportamento dell'Istituto;

- per "condotte illecite" le condotte che possono integrare uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice penale, oltre alle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- per "segnalante" o "whistleblower" il Personale dell'Istituto che effettua una segnalazione;
- per "<u>segnalazione</u>" la trasmissione di informazioni relative a presunte condotte illecite che ledono l'interesse all'integrità dell'Istituto;
- per "segnalazione anonima" la segnalazione effettuata da un soggetto che non fornisce le proprie generalità;
- per "whistleblowing" l'attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni;
- per "RPCT" il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che è il Direttore pro tempore dell'Istituto.

Art. 3 – Oggetto della segnalazione

- 1. Sono oggetto di segnalazione i fatti illeciti che comprendono non solo le fattispecie riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.
- 2. La segnalazione deve essere presentata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione
- 3. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che, in presenza di elementi precisi e concordanti, il whistleblower ritiene ragionevolmente che possano verificarsi.

Art. 4 – Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

1. La segnalazione non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale.

Art. 5 - Modalità di invio della segnalazione

1. La segnalazione volta ad ottenere <u>la tutela del whistleblower</u> deve essere inoltrata esclusivamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, unico soggetto che, all'interno dell'amministrazione, può ricevere le segnalazioni di *whistleblowing*.

La segnalazione deve essere inviata utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata messa a disposizione dall'Istituto http://whistleblowing.consbg.it/che si trova nelle sezione Amministrazione Trasparente.

2. La segnalazione può essere inviata anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Art. 6 - Procedura informatizzata

- 1. La piattaforma informatica whistleblowing garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, che comunica in forma anonima con l'RPCT e rende criptati tutti i dati inseriti dal segnalante coniugando, in questo modo, il requisito della riservatezza e garanzia dell'anonimato con quello di accessibilità e integrità.
- 2. Il segnalante "dialoga" con il Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in maniera spersonalizzata grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco, key code, generato dal sistema che deve essere conservato con cura poiché non può essere recuperato o duplicato in alcun modo.
- 3. Il segnalante, accedendo alla procedura informatizzata con il codice univoco crittografato, può verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria con riferimento a:
 - l'avvio dell'istruttoria o l'inammissibilità della segnalazione;
 - la conclusione del procedimento.
- 4. Solo in via residuale, qualora la piattaforma non fosse in quel momento disponibile, la segnalazione può pervenire al RPCT tramite mail ordinaria.

Art. 7 - Contenuto della segnalazione

- 1. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati e deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
- 2. Al segnalante è riconosciuta la tutela prevista dall'art. 54-bis quando:
 - riveste la qualifica di "dipendente pubblico o equiparato";
 - è venuto a conoscenza di tali condotte illecite "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
 - la segnalazione è effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica Amministrazione";
 - la segnalazione ha ad oggetto "condotte illecite";
- 3. Nello specifico, la segnalazione deve contenere:
 - le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
 - l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto illecito attivo o omissivo da denunciare;
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
 - ogni altra informazione utile all'istruttoria (anche allegando documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione) nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 8 - Segnalazioni anonime

- 1. Ai sensi dell'art. 54-bis del D. lgs. 165/2001 le segnalazioni anonime, cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento in quanto l'Istituto non ha modo di verificare se il segnalante sia un dipendente pubblico o equiparato, come inteso dal co. 2 dell'art. 54-bis. Sono considerate anonime le segnalazioni che:
- a) sono trasmesse attraverso un canale diverso dalla piattaforma informatica (es. missiva cartacea) e che:
 - non rechino alcuna sottoscrizione da parte del segnalante;
 - rechino una sottoscrizione illeggibile o che non consenta di individuare il soggetto segnalante;
 - pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.
- 2. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di

particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti.

CAPO II – Gestione delle segnalazioni Art. 9 – Supporto al RPCT

- 1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza può avvalersi del personale incardinato nell'Ufficio a supporto delle attività di trasparenza e anticorruzione.
- 2. Il predetto personale è soggetto agli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto l'RPCT.

Art. 10 – Avvio dell'istruttoria e termini procedimentali

- 1. Il RPCT, ricevuta la segnalazione, pone in essere un'attività di analisi e di verifica della stessa valutando, altresì, la sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis e procede con l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate.
- 2. Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
- 3. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di novanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Il termine può essere sospeso nei casi previsti dall'art. 2 c. 7 della Legge n. 241/1990.

Art. 11 – Fase istruttoria

- 1. Il RPCT compie le verifiche necessarie a valutare la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.
- 2. A tal fine può chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture dell'Istituto o avvalersi direttamente del loro supporto nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti/enti esterni e, se necessario, richiedere chiarimenti al segnalante avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Art. 12 – Esiti della segnalazione

- 1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dispone l'archiviazione, con adeguata motivazione, per inammissibilità della segnalazione nei casi in cui l'istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.
- 2. Negli altri casi l'RPCT provvede ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti

amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

- 3. Con riferimento al punto precedente il RPCT trasmette, per le conseguenti determinazioni, le risultanze dell'istruttoria al Coordinatore dell'OIV ed eventualmente all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC per i profili di rispettiva competenza, evidenziando che si tratta di segnalazione che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 54 bis del D. lgs. n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- 4. L'RPCT, attraverso la piattaforma informatica http://whistleblowing.consbg.it/, informa il segnalante circa l'esito dell'attività istruttoria.
- 5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riporta nella Relazione annuale il numero delle segnalazioni ricevute e utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'Istituto e programmare le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Art. 13 – Esclusione del diritto di accesso e natura riservata delle attività istruttorie

- 1. Le attività svolte dall'RPCT nella fase istruttoria rivestono natura riservata. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
- 2. La segnalazione è, altresì, sottratta all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D. lgs. n. 33/2013.

Capo III - Tutela del segnalante e del segnalato

Art. 14. Tutela del segnalante e tutela della riservatezza

- 1. Il whistleblower beneficia delle tutele previste dall'art. 54 bis del D. lgs. n. 165/2001 [(tutela della riservatezza della propria identità e tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'Amministrazione a causa della propria segnalazione, l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)].
- 2. Il divieto di rilevare l'identità del segnalante si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata.

- 3. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.
- 4. Nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/679 con riferimento ai propri dati poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
- 5. Resta fermo che il segnalante che denuncia un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione beneficia delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.
- 6. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 del codice di procedura penale). Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (art. 67 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
- 7. Il RPCT fornisce le generalità del segnalante, previa notifica al segnalante stesso, nei casi nei quali l'Autorità giudiziaria o contabile chiede di conoscere l'identità. 7.Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nei casi in cui conoscere tale identità risulti indispensabile alla difesa del segnalato e il segnalante non acconsente, l'Istituto non potrà procedere con il procedimento disciplinare.
- 8. Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
- 9. L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC. Spetta ad ANAC accertare se la misura ritorsiva sia conseguente o meno alla segnalazione di illeciti. Compete ad ANAC applicare la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'Istituto che non riesca a provare che la misura adottata è estranea alla segnalazione.
- 10. Gli atti ritorsivi o discriminatori adottati dall'Istituto sono nulli.
- 11. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza.

Art. 15 – Tutela della riservatezza del segnalato

1. L'RPCT e il gruppo di lavoro a supporto dello stesso durante l'istruttoria devono porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire la riservatezza dell'identità del segnalato e l'indebita circolazione di informazioni, anche mediante una corretta

configurazione dei sistemi di protocollo informatico.

CAPO IV – Disposizioni finali

Art. 16 – Responsabilità disciplinari

- 1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell'articolo 21 del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm, risponde sul piano disciplinare (Responsabilità Dirigenziale) in caso di mancato adempimento delle necessarie verifiche sulla segnalazione pervenuta, salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee e le relative modalità di gestione.
- 2. Rispondono sul piano disciplinare anche i componenti del gruppo di supporto al RPCT in caso di mancata tutela della riservatezza del segnalato o del segnalante.

Art.17 – Monitoraggio

- 1. I contenuti delle segnalazioni pervenute in corso d'anno sono presi in considerazione dall' RPCT per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ateneo al fine di:
- identificare le aree di criticità dell'Istituto sulle quali risulti necessario intervenire in termini di implementazione e/o miglioramento del sistema di gestione dei rischi suggerendo, altresì, agli Organi competenti dell'Istituto la necessità di assumere eventuali misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di maladministration secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 165/2001, della Legge n. 190/2012, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e della 179/2017.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto direttoriale e viene pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente - Whistleblowing - Segnalazione illeciti.

È abrogata ogni disposizione dei regolamenti dell'Istituto incompatibile con la presente disciplina.